

- (9) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 8, della direttiva 2008/57/CE, i documenti tecnici pubblicati dall'Agenzia citati nel presente regolamento si considerano allegati alla STI e diventano obbligatori a partire dal momento in cui la STI è applicabile.

- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa all'elemento «applicazioni per i passeggeri» del sottosistema «applicazioni telematiche del sistema ferroviario transeuropeo» di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/57/CE è definita nell'allegato I.

2. La STI si applica all'elemento «applicazioni per i passeggeri» del sottosistema «applicazioni telematiche» definito nella sezione 2.5 dell'allegato II alla direttiva 2008/57/CE.

3. Per quanto riguarda i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri operati da e verso paesi terzi, la conformità ai requisiti della presente STI è soggetta alla disponibilità di informazioni emesse da soggetti esterni all'UE tranne nel caso in cui accordi bilaterali dispongano uno scambio di informazioni compatibile con la STI.

Articolo 2

L'applicazione della presente STI avviene in tre fasi:

- una prima fase che istituisce specifiche IT dettagliate, governance e piano generale (prima fase),
- una seconda fase relativa allo sviluppo del sistema di scambio dei dati (seconda fase), e
- una fase finale relativa all'attuazione del sistema di scambio dei dati (terza fase).

Articolo 3

1. L'Agenzia ferroviaria europea pubblica sul proprio sito Internet i documenti tecnici elencati nell'allegato III e li mantiene aggiornati. Essa applica una gestione delle modifiche dei documenti tecnici come indicato al paragrafo 7.5.2 dell'allegato

I e riferisce alla Commissione in merito all'avanzamento di tali documenti. La Commissione informa gli Stati membri mediante il comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE.

2. L'Agenzia ferroviaria europea pubblica sul proprio sito Internet gli archivi di riferimento citati al paragrafo 4.2.19 dell'allegato I e li mantiene aggiornati. Essa applica una gestione delle modifiche per tali archivi e riferisce alla Commissione in merito all'avanzamento di tali documenti. La Commissione informa gli Stati membri mediante il comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE.

3. L'Agenzia ferroviaria europea presenta la propria raccomandazione sui punti in fase di definizione elencati nell'allegato II al presente regolamento entro il 31 marzo 2012.

Articolo 4

Le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura, i gestori di stazione, i venditori dei biglietti e l'Agenzia sostengono i lavori della prima fase, secondo quanto specificato al paragrafo 7.2 dell'allegato I, fornendo informazioni funzionali e tecniche e consulenza.

Articolo 5

Gli organismi che rappresentano il settore ferroviario a livello europeo, definiti nell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, insieme a un rappresentante dei venditori di biglietti e a un rappresentante dei passeggeri europei, sviluppano le specifiche IT dettagliate, la governance e il piano generale descritti al paragrafo 7 dell'allegato I e li presentano alla Commissione entro un anno dalla pubblicazione del presente regolamento nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Gli Stati membri assicurano che le imprese ferroviarie, i gestori dell'infrastruttura, i gestori di stazione e i venditori di biglietti siano informati del presente regolamento.

Articolo 7

Il presente regolamento viene modificato prendendo in considerazione i risultati della prima fase, descritta al paragrafo 7.2 dell'allegato I.

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

